

REGOLAMENTO (CE) N. 1484/1995 del 28 giugno 1995 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE
(Aggiornato da ultimo dal Reg.to n. 2015/2184 del 25-11-2015)

Articolo 1

I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75, di seguito denominati «dazi addizionali», sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I e originari dei paesi ivi indicati. I corrispondenti prezzi limite di cui all'articolo 5, paragrafo 2 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 figurano nell'allegato II.

Articolo 2 (816/2009)

1 I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75, sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell'ambito della vigilanza comunitaria di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

2 I prezzi rappresentativi sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3 (493/1999)

1 Per la determinazione del dazio addizionale viene applicato il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

2 Se il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione almeno le seguenti prove:

- il contratto d'acquisto o prova equivalente,
- il contratto di assicurazione,
- la fattura,
- il certificato di origine (se del caso),
- il contratto di trasporto,
- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

1 (248/2010) Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto in questione, e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della partita di cui trattasi.

2 L'importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo

2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore. La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

5. (493/1999) Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

Articolo 4

1. (493/1999) Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e il prezzo cif all'importazione della spedizione in questione:

- a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;
- b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo eccedente il 10 %;
- c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);
- d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 % dell'importo eccedente il 60 %, maggiorato dai dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
- e) sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo eccedente il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

Articolo 5

In caso di necessità la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare l'allegato I.

Tuttavia, essa può modificare i prezzi rappresentativi soltanto se variano almeno del 5 % rispetto ai prezzi stabiliti.

Articolo 6 (816/2009)

I dazi addizionali di cui all'articolo 1 non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell'ambito dei regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007, (CE) n. 539/2007, (CE) n. 616/2007, (CE) n. 1385/2007 e (CE) n. 536/2007.

Articolo 7

Il regolamento n. 163/67/CEE è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

ALLEGATO I

(L'allegato è regolarmente sostituito da atti di gestione corrente adottati nel quadro della politica agricola e generalmente di durata limitata)

ALLEGATO II (2916/1995)

Codice NC	Prezzo limite ECU/100 kg
0105 11 11	8 588,0
0105 11 19	8 588,0
0105 11 91	8 588,0
0105 11 99	8 588,0

0105 12 00 0105 19 20	3 242,3
0105 19 90	14 525,0

010 59 200 010 59 300	55,8
0105 99 10	115,1
0105 99 20	185,9
0105 99 30	147,8
0105 99 50	133,3
0207 11 10	142,3
0207 11 30	100,2
0207 11 90	128,5
0207 24 10	170,0
0207 24 90	250,0
0207 32 11	158,8
0207 32 15	185,1
0207 32 19	173,5
0207 32 51	207,1
0207 32 59	257,3
0207 32 90	173,2
0207 12 10	98,8
0207 12 90	131,2
0207 25 10	177,7
0207 25 90	179,8
0207 33 11	170,1
0207 33 19	167,9
0207 33 51	200,0
0207 33 59	248,2
0207 33 90	204,5
0207 13 10	339,8
0207 13 20	100,0
0207 13 30	180,0

0207 13 50	227,1
0207 13 60	158,1
0207 13 70	310,7
0207 13 99	100,0
0207 26 10	339,0
0207 26 20	342,3
0207 26 50	279,9
0207 26 60	142,9
0207 26 70	177,8
0207 26 80	200,0
0207 26 99	216,7
0207 35 11	435,3
0207 35 15	423,2
0207 35 23	133,3
0207 35 31	100,0
0207 35 41	78,3
0207 35 51	463,4
0207 35 53	331,9
0207 35 61	309,7
0207 35 63	164,2
0207 14 10	333,5
0207 14 20	251,1
0207 14 30	97,5
0207 14 40	80,0
0207 14 50	235,7
0207 14 60	158,9
0207 14 70	316,6
0207 14 99	143,4
0207 27 10	329,9
0207 27 20	337,8

0207 27 40	80,8
0207 27 50	280,0
0207 27 60	111,1
0207 27 70	172,7
0207 27 80	233,3
0207 27 99	131,3
0207 36 11	465,3
0207 36 15	354,5
0207 36 21	100,0
0207 36 23	133,3
0207 36 31	107,8
0207 36 41	81,1
0207 36 51	432,4
0207 36 53	308,3
0207 36 61	309,7
0207 36 63	166,0
0207 36 71	234,5
0207 36 79	0,0
0207 36 90	1,2
0209 00 90	135,8
1602 32 11 1602 39 21	318,6
0407 00 11	935,9
0407 00 19	743,6
0407 00 30	52,7
0408 11 80	343,3
0408 19 81	69,6
0408 19 89	111,9
0408 91 80	271,4
0408 99 80	59,7

3502 11 90	521,5
3502 19 90	51,7